

S.G.L. MULTISERVIZI S.R.L.



Lotto 1
Capitolato tecnico dell'assicurazione

ALL RISKS
beni aziendali

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2018
Scadenza ore 24.00 del 30/06/2021

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' E DEL RISCHIO

L'attività riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- servizi di Igiene urbana, compreso il servizio porta a porta, pulizia aree pubbliche e strade, anche con mezzi meccanici, compreso il servizio di raccolta rifiuti ingombranti;
- gestione dell'Isola Ecologica (Ecocentro) di San Giovanni Lupatoto;
- servizio di distribuzione di gas metano, gestione del metanodotto in media e bassa pressione, cabine di derivazione e gruppi di riduzione. Allacciamento alla rete delle utenze tramite installazione di misuratori di proprietà. La rete è parte in gestione e parte in proprietà.

nonché qualsiasi altra attività risultante dallo Statuto e dal certificato C.C.I.A.A.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" in concessione.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario, impianti, attrezzature".

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, oppure sul territorio.

Tutto ciò che costituisce "Macchinario, impianti, attrezzature" si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

2. LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

SEZIONE INCENDIO

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO ANNUO (*)	FRANCHIGIA / SCOPERTO PER SINISTRO
Ogni danno	€ 20.000.000,00	Franchigia € 500,00, salvo le diverse franchigie e/o scoperti previsti per specifiche garanzie, precisati nella tabella di seguito riportata:
Costi di progettazione e oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità	€ 100.000,00	Non prevista-
Onorari Periti	€ 50.000,00	Non prevista -
Onorari architetti, ecc.	€ 50.000,00	Non prevista -
Spese extra	€ 100.000,00	Non prevista --
Spese di rimozione e Ricollocamento	€ 10.000,00	Non prevista -
Ricostruzioni Archivi	€ 100.000,00	Non prevista -
Fenomeno elettrico	€ 50.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo annuo di € 100.000,00	frontale
Acqua condotta	€ 100.000,00	Frontale
Ricerca riparazione guasti	€ 20.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo annuo di € 100.000,00	Frontale
Eventi Atmosferici	70% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00	Scoperto 10% minimo 1.500,00 per singola ubicazione
Acqua piovana per infiltrazioni	€ 100.000,00	Frontale
Intasamento gronde e pluviali	€ 50.000,00	Frontale
Danni a fabbricati aperti (da eventi atmosferici)	€ 150.000,00	Scoperto 10% minimo 1.500,00 per singola ubicazione
Grandine	€ 100.000,00	Scoperto 10% minimo 1.000,00 per singola ubicazione
Eventi Sociopolitici	50% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00	Scoperto 10% minimo 1.000,00 per singola ubicazione
Terrorismo	€ 5.000.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 15.000,00 per singola ubicazione
Sovraccarico Neve	50% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per singola ubicazione
Gelo	€ 50.000,00	Frontale
Allagamenti	€ 200.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 3.000,00 per singola ubicazione
Inondazioni Alluvioni	50% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 3.000,00 per singola ubicazione
Terremoto	50% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00	Scoperto 10%, con il minimo di € 15.000,00 per singola ubicazione
Urto veicoli	50.000,00	frontale
Collasso strutturale	€ 200.000,00	€ 10.000,00 per singola ubicazione
Cedimento, franamento, smottamento del terreno	€ 200.000,00	€ 10.000,00 per singola ubicazione
Dispersione liquidi	€ 50.000,00	Frontale

S.G.L .MULTISERVIZI S.r.l.
Capitolato speciale dell'assicurazione All Risks beni aziendali

Rottura Lastre/cristalli	€ 50.000,00 per sinistro con il sottolimito di € 5.000,00 per lastra	€ 100,00 per singola lastra
Valori	€ 5.000,00 per sinistro	Non prevista -
Disegni, modelli e simili	€ 50.000,00	2.500,00
Perdita pigioni	20% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate	Non prevista -

SEZIONE FURTO

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO ANNUO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
Ogni danno ai beni assicurati	€ 30.000,00	€ 500,00, salvo le diverse franchigie e/o scoperti previsti per specifiche garanzie, precisati nella tabella di seguito riportata
Valori all'interno dei locali	€ 10.000,00	€ 500,00
Valori trasportati all'esterno dei locali (portavalori)	€ 2.000,00	€ 500,00
Furto con destrezza beni e valori	€ 10.000,00	€ 1.500,00
Beni in rame	€ 10.000,00	2.000,00
Guasti ladri	€ 20.000,00	Non prevista
Beni ad impiego mobile	€ 5.000,00	Scoperto 10% con massimo € 500,00

SEZIONE ELETTRONICA

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
Sistemi impianti ed apparecchiature elettroniche	€ 50.000,00	Franchigia € 500,00, salvo le diverse franchigie e/o scoperti previsti per specifiche garanzie, precisati di seguito
Guasti alle apparecchiature elettroniche	30.000,00	€ 500,00
Ricostruzione dati	2.000,00	€ 500,00
Maggiori costi	€ 2.500,00	Non prevista
Programmi in licenza d'uso	€ 2.500,00	Non prevista
Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	€ 5.000,00	Scoperto 10% con massimo € 500,00

(*) tutti i limiti indicati nelle tre sezioni si intendono per sinistro e per anno, salvo i casi ove venga specificato un limite annuo diverso)

3. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.

BROKER

Assiteca S.p.A., - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14; filiale di Verona Via Francia, 4 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

FRANCHIGIA

La somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società In caso di sinistro.

DANNO LIQUIDABILE

Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

PERIODO ASSICURATIVO ANNUO

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

SCOPERTO

La parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ O COMPAGNIA

L'impresa assicuratrice.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ALL RISKS (COMPRESSE SEZIONI FURTO ED ELETTRONICA)

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

BENI IMMOBILI -FABBRICATI

Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "Beni Mobili - Contenuto", comprese le fondazioni; gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, impianti di sollevamento (compresi ascensori), trasporto, peso e misura, gli impianti idrosanitari, di illuminazione, di energia termica, di riscaldamento e condizionamento, idrici ed anti-incendio, solari e fotovoltaici; la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Sono compresi nei fabbricati anche eventuali beni in locazione o leasing (a condizione che i relativi valori siano compresi nelle somme assicurate), salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte di assicurazione.

S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente nonché le cabine, opere civili, elettriche ed elettromeccaniche degli impianti della rete gas.

Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti anche ad usi civili o ad altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione.

BENI MOBILI – CONTENUTO (MACCHINARIO, IMPIANTI, ARREDI, MERCI)

Per Beni Mobili - Contenuto si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, e comunque tutti impianti specifici ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed

accessorie, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.

Si intendono inclusi sistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche (come da specifica definizione).

Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.

Con la medesima definizione si intendono: mobili, attrezzi, arredi, dotazioni varie, quadri, oggetti ed opere d'arte o di antiquariato, e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze del Contraente, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori.

Sono compresi anche eventuali beni in leasing (a condizione che i relativi valori siano compresi nelle somme assicurate), salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte di assicurazione.

Sono comprese le **Merci**, intendendosi tali tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.

Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.

Nella partita "Beni mobili – Contenuto" deve pertanto ritenersi compreso tutto quanto relativo alla gestione delle Società Assicurate che non rientri nelle definizioni di "Beni Immobili", "Rete servizio idrico integrato e acquedotto", "Rete servizio gas (comprese derivazioni)" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.

SISTEMI, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:

- di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videotermini, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);
- di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso;
- per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);
- di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
- audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
- di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pese e bilance elettroniche, strumenti musicali);
- componenti elettronici degli impianti fotovoltaici e solari;

ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non.

Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente

trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, rilevatori di velocità come autovelox, telelaser e simili, etilometri, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.

RETE SERVIZIO GAS (COMPRESSE DERIVAZIONI)

Cabine d'utenza, cabine di zona, cabine primarie, canalizzazioni, condotte, rete M.P., rete B.P., impianti di odorizzazione, impianto di protezione catodica, allacciamenti e prese fino al contatore gas compreso, interconnessioni, riduttori di pressione e in genere quant'altro a completamento e servizio della rete gas stessa (es. allacciamenti all'utenza, misuratori, filtri) con esclusione di quanto rientrante nelle definizioni di "Fabbricati" e "Beni mobili-Contenuto".

VALORI

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

DANNO CONSEGUENZIALE

Successione di avvenimenti conseguenti ad eventi non esclusi dalla presente polizza, che provochi danni materiali e diretti in genere ad enti assicurati.

FURTO

Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.

RAPINA

La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

STIMA ACCETTATA

Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.

VALORE INTERO

Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

4. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 4.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 4.2 - Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 4.4 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 4.5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 4.6 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Art. 4.7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 4.8 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Art. 4.9 - Forma delle comunicazioni alla società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 4.10 - Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la

sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

Art. 4.11 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 4.12 - Obblighi della società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 4.13 - Validità delle norme di polizza

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Azienda Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente/Assicurato su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 4.14 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.

5. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che “conseguenziali”, causati ai beni assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'art. 5.2 Esclusioni, anche se conseguenti a:

- colpa grave dell'Assicurato/Contraente;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 5.2 - Esclusioni

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati “atti di guerra od insurrezione” le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, penetrazioni di acqua marina e maremoti;
- c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
- f) infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari.
N.B.: ai fini del presente paragrafo, per “infedeltà dipendenti” si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità;
- g) perdite di mercato;
- h) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- i) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- j) inquinamento di aria, acqua, suolo.

La presente polizza non copre inoltre i danni di:

- k) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
- l) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- m) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi (e non saranno pertanto limitati dal limite di indennizzo suddetto) né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- n) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;

- o) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" di cui all'art. 8.4 e "Oneri di urbanizzazione — ordinanze di Autorità" di cui all'art. 8.7;
- q) anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da virus informatici di qualsiasi tipo.

Tutto quanto sopra (punti da a usque q), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

Art. 5.3 - Beni esclusi

- 1. Il valore del terreno;
- 2. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato. La presente esclusione non è operante nell'eventualità in cui:
 - l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata;
 - l'Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l'Assicurato;
- 3. veicoli iscritti al P.R.A.;
- 4. aeromobili e natanti;
- 6. quadri, oggetti ed opere d'arte o di antiquariato, se singolarmente di valore superiore a € 10.000,00;
- 7. gioielli, pietre e metalli preziosi;
- 8. strade e pavimentazioni esterne alle ubicazioni o alle aree di competenza del Contraente/assicurato;

6. NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

Art.6.1. - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6.2 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 6.3 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando entro trenta giorni lavorativi dal momento in cui il "Servizio Competente" del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno, copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 6.4 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6.5 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6.6 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'Art. 6.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 6.7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte- avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati - Connessioni e infrastrutture, si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto l'immobile assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

II - Macchinari e impianti - Elaboratori elettronici - centrale operativa - attrezzature di laboratorio - arredamenti (escluse le Merci) - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione

corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- **Fabbricati - - Connessioni e infrastrutture** — applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- per i **Macchinari e impianti - Elaboratori elettronici - centrale operativa - attrezzature di laboratorio - arredamenti e le Merci (punti II e III)** - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 6.8 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 6.9 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 6.10 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Cod, Civ., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 6.11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma 5.2 "esclusioni" lettera d.

7. CLAUSOLE SPECIALI

Art. 7.1 - Parificazione danni

Fermo quanto stabilito dall'Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo d'impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito

Art. 7.2 - Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria

A parziale deroga dell'Art. 6.11 "Pagamento dell'indennizzo", l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

Art. 7.3 Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai beni immobili e mobili, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

Art. 7.4 - Costituzione del premio e regolazione annuale

Il premio di polizza è calcolato applicando le aliquote di tasso convenute agli importi assicurati, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

Il Contraente/Assicurato fornirà quindi alla Società, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati di suo interesse.

Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all'Art. 7.3 "Acquisizione di nuovi beni" che precede, e alle quali pertanto non è attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfettariamente applicando il 50% (cinquanta per cento) delle aliquote di premio convenute.

Le differenze attive o passive risultanti dall'adeguamento e/o regolazione devono essere pagate dalla parte debitrice nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente, restando convenuto che le eventuali differenze passive verranno rimborsate al Contraente al netto delle imposte.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, per iscritto, la risoluzione del contratto.

Art. 7.5 - Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'Art. 6.8 "Assicurazione parziale" si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, determinato secondo quanto stabilito dall'Art. 6.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Norme relative all'assicurazione All Risks.

Qualora risultasse inferiore, il disposto dell'Art. 6.8 "Assicurazione parziale" sarà operante in proporzione al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il suddetto valore risultante al momento del sinistro.

Art. 7.6 - Operazioni peritali

In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 7.7 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) Enti-Società controllanti, controllate e collegate e relativi amministratori e prestatori di lavoro;
- c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 7.8 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli per effetto di detto valore di assicurazione a nuovo che verrà stabilito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima del versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Art. 7.9 - Inattività

Se l'attività si rende inattiva, si conviene tra le Parti che il tasso relativo alle partite assicurate, verrà convenuto sulla base dell'effettivo stato di rischio venutosi a determinare in conseguenza dell'inattività.

L'eventuale riduzione del premio (escluse le imposte), comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività.

Durante l'inattività è data facoltà al Contraente o all'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per 2 giorni consecutivi o non di ogni mese allo scopo della loro conservazione.

Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in attività il Contraente o l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare l'eventuale maggior premio per stabilimento attivo ai tassi originariamente pattuiti.

Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 Cod, Civ.

Art. 7.10 - Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'Art. 6.11 "Pagamento dell'indennizzo" verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto Art. 6.11 "Pagamento dell'indennizzo" per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

Art. 7.11 - Clausola universalità (assicurazione globale dell'insediamento)

Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce gli insediamenti relativi all'attività descritta in polizza, fatta eccezione per l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa e/o specificatamente pattuite nelle condizioni tutte previste dal contratto e non esplicitamente derogate.

Rimane, pertanto, convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto negli insediamenti deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa stessa verrà attribuita alla partita "Beni Mobili - Contenuto".

Art. 7.12 - Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale deroga dell'Art. 6.3 "Obblighi in caso di sinistro" si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Il Contraente viene invece esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose.

Art. 7.13 - Ricostruzione/rimpiazzo (valore a nuovo)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati - Conessioni e infrastrutture, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto l'immobile assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area,
- per i Macchinari e impianti - Elaboratori elettronici - centrale operativa - attrezzature di laboratorio - arredamenti (escluse le Merci), Reti servizio distribuzione gas", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'Art. 6.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti dell'Art. 6.8 "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
 4. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell’Assicurato, fermo restando che se ne deriva aggravio per la Società tale aggravio non verrà rimborsato dalla Società stessa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
 5. L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto Beni Immobili, Beni Mobili e Reti, in stato di attività.
 6. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 7.14 - Compensazione fra partite

Qualora, al momento del sinistro, la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale od inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi dell’art. 1907 Cod. Civ..

Resta altresì convenuto che detta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro.

Art. 7.15 - Ripristino dei danni

Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se questo avviene con la prestazione d’opera di propri dipendenti si conviene che la Società rimborserà al Contraente le spese relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici del Contraente che contiene come base di calcolo i seguenti parametri:

- per la manodopera (prestatori di lavoro del Contraente): il costo orario risultante dal CCNL;
- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino del Contraente): le fatture di acquisto.

8. GARANZIE OPERANTI / CONDIZIONI OPERANTI

Art. 8.1 - Acqua condotta

Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza:

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 1 punto 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nel limite e previa detrazione per singolo sinistro dell'importo previsto alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo -Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.2 - Spese ricerca riparazione rotture

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 Cod. Civ..

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 1 punto 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nel limite e previa detrazione per singolo sinistro dell'importo previsto alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo -Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.3 - Fenomeno elettrico

Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati sono esclusi i danni:

- a) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6,8 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 1 punto 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nel limite e previa detrazione per singolo sinistro dell'importo previsto alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo -Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.4 - Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)

La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 6.8 e fino alla concorrenza del 10% del danno liquidabile nonché dell' eventuale ulteriore limite di indennizzo previsto in polizza a questo titolo, risarcisce:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" , Tossici e nocivi e quelli radioattivi come normati dalle leggi in materia.

Art. 8.5 - Spese rimozione, trasporto e ricollocamento

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei beni immobili e mobili danneggiati, senza l'applicazione del disposto di cui agli Art. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.6 - Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo".

Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

Art. 8.7 – Costi di progettazione e oneri di urbanizzazione / ordinanza di autorità

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", senza l'applicazione del disposto di cui agli artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 Cod. Civ. e fermo il disposto di cui all'Art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo".

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

Art. 8.8 - Onorari periti

Relativamente alle spese e agli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 6.5 in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito le stesse sono risarcite dalla Società entro il limite previsto alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", fermo quanto stabilito dall'Art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo" e senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 6.8 "Assicurazione parziale".

Art. 8.9 - Onorari architetti, ingegneri e consulenti

Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino all'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", fermo quanto stabilito dall'Art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 8.10 - Disegni, modelli e simili

Relativamente ai danni a:

- disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi (cartacei e informatici), documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili

la Società indennizza il costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'assicurato possa valersi.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite, fino alla concorrenza dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo".

Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Art. 8.11 - Beni presso terzi

Relativamente a contenuto/macchinario/impianti/merci assicurati si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.

Art. 8.12 - Eventi atmosferici

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:

- "impianti e macchinari" non fissi per destinazione se posti all'aperto;
- lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine;
- fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;
- "merci", anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" o di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato;

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.13 - Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" o di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.14 - Gelo

Relativamente ai danni di gelo indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nel limite e previa detrazione per singolo sinistro dell'importo previsto alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.15 - Collasso strutturale

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" o di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.16 - Occupazione non militare

Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

Art. 8.17 - Eventi socio-politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, indicato nella scheda di polizza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" o di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.18 - Terrorismo e/o sabotaggio organizzato

La Società, a parziale deroga dell'art. 5.2, lett. b), risponde delle perdite, danni costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

1. per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
2. per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" o di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.19 - Spese extra

La Società, a parziale deroga dell'Art. 5.2 lett. h), in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di fabbricati e impianti per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui all'Art. 6.8 "Assicurazione parziale".

Art. 8.20 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni — totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad Inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 8.21 - Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati - - connessioni e infrastrutture, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà, fino alla concorrenza della somma-indicata alla Sezione 1 punto 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Art. 8.22 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni allagamenti, intendendosi per tali: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, nonché qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" o di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo -Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.23 - Terremoto

La Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" o di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo -Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.24 - Danni a fabbricati aperti (da eventi atmosferici)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8.12 "Eventi atmosferici", la Società indennizza i danni materiali subiti da fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" o di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 1 punto 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.25 - Grandine (su fragili)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8.13 "Eventi atmosferici", la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- a) serramenti vetrate e lucernari in genere;
- b) lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" o di un importo pari alla

percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato;

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 1 punto 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.26 - Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione,

Sono esclusi i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi. Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia.

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" o di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo -Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 1 punto 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.27 - Cedimento, franamento, smottamento del terreno

La Società si obbliga ad indennizzare danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre il danno ai beni assicurati. In questo ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 della sezione 5 sotto la voce "Cedimento, franamento, smottamento del terreno".

Agli effetti della presente estensione di garanzia.

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" o di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo -Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 1 punto 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 8.28 - Interruzione d'esercizio (forma a percentuale)

La Società, a parziale deroga dell'Art. 5.2 lett. h), in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'indennizzo dovuto – calcolato per ciascuna partita (dalla 1 alla 3) presa separatamente – sarà maggiorato del 10% (dieci per cento) a titolo di risarcimento per interruzione d'esercizio.

9. SEZIONE FURTO - RAPINA - ESTORSIONE

Art. 9.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni di furto, rapina ed estorsione delle cose assicurate, *con esclusione di sistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche, in quanto assicurati nella Sezione elettronica.*

Resta convenuto tra le parti che in caso di sinistro: la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;

Art. 9.2 - Rischi assicurati

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dei beni situati nelle ubicazioni dell'Assicurato e/o sul territorio e/o presso terzi causati da furto, anche con destrezza, rapina (anche se iniziata all'esterno dei locali assicurati), estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento agli immobili ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina.

A condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a) e b) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Le garanzie furto e rapina sono operanti anche se avvenute in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi.

Sono, in ogni caso, esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei fabbricati, ad eccezione dei danni da rapina ed estorsione, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunio, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle struttura dei serramenti.

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Limitatamente agli uffici ed agli altri locali aperti al pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;

sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su beni al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti

in polizza, sarà liquidato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" della sezione Furto.

Art. 9.3 - Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del contraente e dell'assicurato

Si precisa che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dell'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
- il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 9.4 - Valori

Relativamente ai "Valori", sono indennizzabili i danni:

- 1) di furto, rapina ed estorsione all'interno delle ubicazioni assicurate;
- 2) in occasione di:
 - furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

E' ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati alla direzione dell'albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.

Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

Art. 9.5 - Guasti ladri

La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Art. 9.6 - Impiego mobile

Premesso che:

- i beni, i macchinari e le attrezzature (comprese quelle elettroniche) ad impiego mobile, intendendosi per tali quelli che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportati ed usati anche all'aperto in luogo diverso dalla/e ubicazione/i aziendali, sono

assicurate, a parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 lettera i), per i danni di furto o rapina o estorsione, anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- i beni, i macchinari e le attrezzature vi siano conservati per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come "bagaglio a mano" qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" o di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo -Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2.

Art 9.7 - Reintegro della somma assicurata

Le somme assicurate si intendono automaticamente reintegrate della somme che verranno liquidate, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio pro-rata relativo a detto reintegro dal momento del sinistro sulla base del tasso lordo promille indicato nella scheda di polizza alla relativa partita.

10. SEZIONE ELETTRONICA

Art. 10.1. - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni ai sistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche, anche se posti all'aperto, ed in genere ad ogni macchina elettronica inerente l'attività svolta, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, compresi quelli derivanti da rottura e/o guasti originati da cause interne, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico (per quanto eventualmente non coperto a termini dell'art. 8.3). Sono da ritenere esclusi i danni da Furto, Rapina ed Estorsione assicurati alla Sezione 9.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente sezione si intendono assicurati anche:

- i costi necessari per il riacquisto dei **supporti di dati intercambiabili** e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti, fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti";
- i **maggiori costi** sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati, fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo -Franchigie e/o scoperti";
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei **programmi in licenza d'uso** fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

L'indennizzo sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Art. 10.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- b) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- c) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) a tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi ad altri danni indennizzabili a termini di polizza;
- j) da furto, rapina ed estorsione (assicurati alla Sezione 9).

Art. 10.3 - Impiego mobile

I macchinari, le attrezzature ed i materiali elettronici ad impiego mobile, intendendosi per tali quelli che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportati ed usati anche all'aperto in luogo diverso dalla/e ubicazione/i aziendali, sono assicurati, a parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 lettera i), anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

La garanzia opera anche per tutti i rischi previsti dalla presente polizza, ivi compresi i guasti, avvenuti in occasione del trasporto, con la sola esclusione dei i danni di furto o rapina o estorsione assicurati alla Sezione 9.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come "bagaglio a mano" qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti" o di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2 "Limiti di indennizzo -Franchigie e/o scoperti", con il minimo ivi indicato;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2.

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza All Risks beni immobili e mobili n°

Contraente: **S.G.L. MULTISERVIZI S.r.l.**
Via San Sebastiano, 6/2
37057 – San Giovanni Lupatoto - VR
C.F. 03521030233

durata del contratto: 3 anni, con
effetto dal: 30/06/2018
scadenza il: 30/06/2021
frazionamento: annuale

Partite, somme assicurate e tassi di premio

N.	Partite	Somma Assicurata (€)	Tasso Lordo %°	Premio Lordo (€)
1	Beni immobili - Fabbricati	550.000,00		
2	Beni mobili - Contenuto (impianti, macchinari, attrezzature, sistemi impianti ed apparecchiature elettroniche, arredi, scorte, ecc.)	50.000,00		
3	Rete servizio gas (comprese derivazioni, cabine, contatori)	19.500.000,00		
4	Ricorso Terzi	1.000.000,00		
TOTALE		21.100.000,00		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE	

La Società

Il Contraente
